



Risorse Umane e Relazioni Sindacali

**ART. 12 DEL REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO
CHE ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO SOTTOSCRITTO IN DATA 3/5/2011**

ART. 12 LAVORO STRAORDINARIO

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile.
Le risorse a disposizione sono quelle del fondo del disagio di cui all'art. 38 del ccnl 98/01.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'azienda determina, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, il budget di ore straordinarie per l'anno in corso.
Il budget viene definito per unità operativa/area multidisciplinare, con possibilità di operare compensazioni all'interno del dipartimento e tra dipartimenti.

Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n.180 ore annuali; tale limite può essere superato, in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali, per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n.250 ore annuali.

Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate possono essere, a domanda del dipendente:

- compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in accordo con il responsabile, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- accantonate per il pagamento mensile, che avrà luogo, così come tutte le altre competenze accessorie, due mesi dopo rispetto alla mensilità di effettuazione. In tale caso vengono poste in accantonamento per il pagamento tutte le ore eccedenti effettuate nel mese. Non è pertanto prevista la possibilità di scegliere il pagamento in base alle fasce di maggiorazione.

Anche egli straordinari effettuati in pronta disponibilità, verranno liquidati separatamente ed in via automatica con cadenza mensile.

I recuperi possono essere effettuati mediante riposi compensativi da fruire comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Successivamente a tale data eventuali eccedenze orarie residue, non fruite, verranno poste in pagamento nel mese di aprile. Le ore residue non recuperate verranno valorizzate tenendo conto delle differenti fasce di pregio con cui sono state effettuate le ore lavorate nel corso dell'anno.

Cremona, 6 aprile 2016

Per l'Azienda:

RSU

FP CGIL

RSU

Per le COSS.:

FP CISL

FSI